



CONVENZIONE QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", nell'interesse del Dipartimento di Studi letterari e filosofici e di Storia dell'arte e del Centro Dipartimentale multidisciplinare "Grammatica e sessismo", in prosieguo denominati "Università", con sede legale in Roma (00133), Via Cracovia, n.50, C.F. 80213750583, nella persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Orazio Schillaci, nato a Roma, il 27.04.1966, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/12/2020 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 15/12/2020

E

l'Università degli Studi della Tuscia (in seguito indicata come Università Tuscia) con sede a Viterbo in via Santa Maria in Gradi 4, C.F. 80029030568, nella persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Stefano Ubertini, domiciliato per la carica presso l'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2019

(in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

PREMESSO

- che le università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;
- la legge n.341 del 19.11.1990;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", adottato con Decreto Rettorale n. 3427 del 12 dicembre 2011 e modificato con D.R. n. 803 del 08/04/2014, con D.R. n. 141 del 24/01/2017 e con D.R. n. 1530 del 02/08/2018;
- lo Statuto dell'Università degli studi della Tuscia, adottato con Decreto Rettorale n. 185/19 del 11.03.2019.

CONSIDERATO

- che presso il Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte dell'Università di Tor Vergata è attivo il Centro Dipartimentale multidisciplinare "Grammatica e sessismo", avente come finalità lo studio del genere e delle sue implicazioni e tra i propri scopi istituzionali l'approfondimento di studi e ricerche nel campo del genere e delle sue implicazioni per la società tutta;
- che l'Università degli Studi della Tuscia, possiede un patrimonio di competenze, conoscenze, laboratori e strumentazioni che possono essere messi a disposizione delle politiche volte all'attuazione della parità di genere. I suoi ricercatori, da molti anni sono impegnati in studi e ricerche multidisciplinare e interdisciplinare nell'ambito dei cosiddetti *gender studies*.
- che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA

Articolo 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2

1. Con la presente Convenzione Quadro le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca e disseminazione degli studi di genere, con particolare attenzione alle tematiche dell'educazione rispettosa del genere e del rapporto tra genere e generi, questione di genere e disagio sociale.
2. In particolare la collaborazione avrà per oggetto:
 - a) partecipazione congiunta a bandi per attività di ricerca e di disseminazione della ricerca nazionali e internazionali;
 - b) collaborazione ad attività di ricerca per temi di interesse comune di volta in volta individuati, anche nel caso di progetti vinti dall'Università.

Articolo 3

1. L'Università mette a disposizione le proprie competenze e

professionalità attraverso lo scambio di risorse umane, nonché la fruizione dei locali e l'accesso agli archivi e ai database del Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell'arte per lo svolgimento delle attività di ricerca cui all'articolo 2.

2. L'università della Tuscia si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, in particolare del DISUCOM, attraverso lo scambio di risorse umane, nonché la fruizione dei locali e l'accesso agli archivi e ai database dell'Università.

Articolo 4

1. La presente Convenzione Quadro non comporta oneri finanziari per le Università.

Articolo 5

1. Ogni attività prevista nella presente Convenzione Quadro si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'Università.

2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione della presente Convenzione Quadro, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, quali, tra le altre, iniziative di tirocinio e stage, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di apposite convenzioni attuative che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nella presente Convenzione Quadro.

Articolo 6

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:

a) per l'Università: la prof.ssa Francesca Dragotto;

b) per l'Università: la prof.ssa Sonia Melchiorre.

2. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire la persona responsabile con altra persona responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione Quadro, una o più delle persone responsabili indicate si trovi impossibilitata a svolgere l'attività richiesta.

Articolo 7

1. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione Quadro.

2. Ciascuno dei contraenti garantisce:
- a) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che potranno verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione Quadro presso terzi;
 - b) una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale, qualora si creino i requisiti per applicarla.
3. il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione Quadro, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008.

Articolo 8

1. Le parti si danno atto all'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quelle di ciascuna di esse.
2. In particolare, i loghi delle Università potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione Quadro.
3. L'utilizzazione del logo delle Università straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrisponde all'oggetto di cui all'articolo 2 del presente atto richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 9

1. I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione Quadro e previo assenso dell'altra Parte.
2. Qualora le Università intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dall'attività oggetto della presente Convenzione Quadro.

Articolo 10

1. Fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento

economico, saranno determinati di volta in volta a seconda dell'apporto inventivo di ciascuna Parte e saranno regolati da specifici accordi fra le Parti in conformità alla normativa vigente, previamente approvati dagli Organi competenti.

Articolo 11

1. La presente Convenzione Quadro, che entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di cinque anni e potrà essere rinnovata con specifico atto previa delibera dei rispettivi Organi competenti.

Articolo 12

1. Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente Convenzione Quadro prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Articolo 13

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione Quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione Quadro medesima, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione Quadro.

2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

3. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Articolo 14

Le parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione Quadro è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte. Non trovano, pertanto, applicazione gli articoli 1341 e 1342 cc.

Articolo 15

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 07.08.1990 e dell'articolo 24 del Decreto legislativo n. 82 del 07.03 2005, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5,6 e 39 del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87893/99 del 02/08/1999, con onere a carico di entrambe le Parti per metà. L'Università degli Studi della Tuscia si impegna a rifondere il relativo importo di spettanza dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata entro e non oltre 60 giorni dalla stipula della convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma lì

**Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR
VERGATA"**
IL RETTORE (Prof. Orazio Schillaci)

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
IL RETTORE (Prof. Stefano Ubertini)